



LEGGE

## PER LA ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE

**31 Agosto 1922 N. 28**

### **Art. 1.**

- La riscossione delle imposte è fatta dall'Esattore a termini della presente Legge ed in conformità ai ruoli che gli sono consegnati.

### **Art. 2.**

- L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La durata del contratto d'esattoria è di cinque anni. Alla scadenza del quinquennio l'Esattore può essere, a sua domanda, confermato in carica per altri cinque anni purchè offra condizioni che non siano piu' onerose di quelle del contratto iniziale.

Sulla domanda di conferma si pronuncia - sentito il parere della Commissione del Bilancio - il Consiglio Grande e Generale, il quale può anche consentire, in via di eccezione e quando la conferma torni di palese vantaggio al buon andamento della riscossione, un aumento di aggio fino al massimo di un centesimo per ogni cinque centesimi dell'aggio contrattuale.

### **Art. 3.**

- Entro la prima quindicina dell'anno nel quale deve avere inizio il contratto di esattoria, il Governo fa pubblicare in Città e nelle Parrocchie l'avviso di asta prefiggendo il termine fino al 15 Febbraio per la presentazione delle offerte.

L'avviso d'asta indica il giorno e l'ora in cui si aprirà l'asta, la somma che i concorrenti dovranno depositare per garantire le offerte, l'importo approssimativo della riscossione annuale e l'ammontare della cauzione richiesta, nonchè le condizioni speciali, non contemplate dalla presente legge, che, su proposta della Commissione del Bilancio, il Consiglio fisserà per l'esercizio della Esattoria.

### **Art. 4.**

- L'asta per l'aggiudicazione della Esattoria è tenuta nella seconda quindicina di febbraio presso la Segreteria degli Interni ed è presieduta da un Sindaco di Governo che aggiudica l'Esattoria al concorrente che ha offerto il maggior ribasso sull'aggio di cui all'articolo 10.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso della aggiudicazione e deve prestarsi a firmare il relativo contratto entro dieci giorni da quello in cui si è tenuta l'asta. Mancando a quest'obbligo

l'aggiudicatario è tenuto a pagare i danni e le spese necessarie per addivenire ad una nuova aggiudicazione.

Quando l'esperimento d'asta vada deserto, il Governo è autorizzato a collocare l'Esattoria mediante trattative private da esperirsi con persone od istituti che diano i necessari affidamenti. In questo caso può essere convenuto un aggio superiore al massimo fissato dall'articolo 10.

#### **Art. 5.**

- Il contratto di Esattoria è ricevuto dal Segretario per gli Affari Interni. Nel medesimo l'Esattore deve obbligarsi alle esatta osservanza della presente Legge, dei patti speciali indicati nell'avviso d'asta, nonché delle disposizioni legislative e delle norme ed istruzioni amministrative che venissero in seguito emanate senza pretendere altri compensi - ferme ed immutate le misure dell'aggio e delle multe di mora - quando le disposizioni, norme ed istruzioni emanate dopo la firma del contratto dovessero imporre all'Esattore spese imprevedute non fronteggiate da nuove entrate di almeno uguale entità.

#### **Art. 6.**

- Non possono essere esattori:

- 1) I Reggenti in carica, i Magistrati dello Stato ed i Pubblici Impiegati;
- 2) I Membri della Commissione del Bilancio e i Sindaci di Governo;
- 3) I congiunti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Commissione del Bilancio;
- 4) Coloro che sono in lite con lo Stato in dipendenza di precedente gestione esattoriale;
- 5) Coloro che non hanno la libera amministrazione dei loro beni;
- 6) Coloro che sono stati condannati a pena infamante;
- 7) Coloro che si trovano o si sono trovati assoggettati alla procedura concorsuale finchè non abbiano interamente pagato i loro debiti.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza durante il contratto esattoriale, di alcuno dei casi sopra indicati, il Governo deve richiedere all'Autorità Giudiziaria l'annullamento del contratto, provvedere per la nomina di un nuovo Esattore e disporre perchè infrattanto il funzionamento dell'Esattoria sia sottoposto a sorveglianza a norma dell'articolo 19.

#### **Art. 7.**

- Le funzioni esattoriali hanno inizio il 1° Aprile con la consegna all'Esattore dei ruoli per la pubblicazione di cui all'art. 57 della Legge 16 Marzo 1922.

Prima di tale data l'Esattore deve prestare una cauzione corrispondente all'ammontare di una rata dei ruoli che vanno in riscossione nell'anno in cui si inizia il contratto.

La cauzione può essere prestata in numerario, in titoli emessi o garantiti dal Regno d'Italia, o mediante ipoteca su beni stabili.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto l'Esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni ai quali è applicabile la stessa procedura esecutiva cui è soggetta la cauzione.

La cauzione può essere prestata anche a mezzo di terze persone.

#### **Art. 8.**

- La prestazione della cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti i documenti e gli atti necessari per comprovare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore dei beni stessi.

I terreni sono ammessi in cauzione per due terzi del loro valore, i fabbricati per la metà ed i titoli per i tre quarti del loro corso medio nel semestre anteriore a quello dell'aggiudicazione.

Spetta alla Commissione del Bilancio il giudicare se la cauzione offerta debba ritenersi sufficiente ed al Governo l'accertarla definitivamente.

Quando la cauzione offerta sia ritenuta non sufficiente o quando nel corso del contratto si renda insufficiente per diminuzione di valore o per aumento della riscossione, il Governo fa intimare all'Esattore l'ordine di completarla entro il termine massimo di un mese. Non ottemperando a questo obbligo l'Esattore decade ipso facto da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, risponde dei danni dipendenti dalla inadempienza e deve sopportare le spese necessarie per procedere a nuova aggiudicazione della Esattoria.

#### **Art. 9.**

- L'Esattore tiene il suo ufficio in Città.

Può avere collettori che ne adempiano, a suo rischio e pericolo, le funzioni e lo rappresentino presso gli organi governativi. I collettori devono essere riconosciuti ed approvati dal Governo.

Può essere obbligato per contratto:

1) a recarsi in persona o a mezzo di un collettore durante i periodi di scadenza delle rate ed in giorno ed ore prestabilite in tutte od in alcuna delle Parrocchie per effettuare la riscossione.

I giorni e le ore di permanenza dell'Esattore nelle Parrocchie saranno con apposito manifesto resi noti ai contribuenti delle Parrocchie stesse.

2) a pubblicare nelle borgate un elenco, estratto dal ruolo, contenente il nome ed il debito dei contribuenti che il ruolo indica come residenti in ciascuna Parrocchia.

L'Ufficio in Città deve restare aperto nei giorni e nelle ore che saranno fissati dal contratto.

#### **Art. 10.**

- Stanno a carico dell'Esattore le spese dell'ufficio, del personale, dei libri, registri e stampati, nonchè ogni altra spesa dipendente dal servizio di riscossione.

L'Esattore è compensato:

- a) da un aggio che può giungere fino alla misura massima di cinque centesimi per ogni lira di riscossione e che viene aggiunto al carico principale dei ruoli per cura dell'Ufficio Tributario;
- b) dalla multa del 5 per cento sulle somme non pagate dai contribuenti alla scadenza, giusta quanto dispone l'art. 57 della Legge 16 Marzo 1922.

La multa non è dovuta quando l'Esattore cui siano imposti gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente non vi abbia ottemperato.

#### **Art. 11.**

- La consegna dei ruoli firmati dal Capo dell'Ufficio Tributario e resi esecutivi dalla Commissione del Bilancio - dei quali l'Esattore è tenuto a rilasciare ricevuta - lo costituisce debitore verso lo Stato dell'interno ammontare dei ruoli stessi, con l'obbligo di versare alla Tesoreria dello Stato l'importo di ogni rata entro 10 giorni dalle scadenze fissate dall'art. 57 della Legge 16 Marzo 1922.

Per il ricupero delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze l'Esattore ha diritto di procedere, a termini dell'articolo 58 della Legge 16 Marzo 1922, su tutti i beni mobili ed immobili di ogni debitore moroso che gli saranno indicati dall'Ufficio Tributario con apposito certificato o dei quali egli abbia altrimenti notizia.

#### **Art. 12.**

- Contemporaneamente alla consegna dei ruoli all'Esattore, viene consegnato al Tesoriere dello Stato un riassunto dei ruoli stessi con indicazione della somma che a ciascun scadenza di rata l'Esattore deve versare in Tesoreria. Sulle somme non versate alla scadenza l'Esattore deve la multa del 4 per cento a favore dello Stato.

Per il ricupero delle somme non versate e della multa il Tesoriere ha l'obbligo di procedere nei modi e nei termini fissati dal proprio capitolato sulla cauzione dell'Esattore, e, quando questa sia risultata insufficiente, su tutti gli altri beni del medesimo che gli saranno indicati dall'Ufficio Tributario o dei quali egli abbia altrimenti notizia.

Il Tesoriere risponde con la cauzione della regolare, completa e tempestiva esecuzione degli atti procedurali a carico dell'Esattore a compenso dei quali percepisce un decimo della multa di mora.

#### **Art. 13.**

- L'Esattore ha diritto al rimborso delle imposte che non ha potuto riscuotere quando dimostri che la esecuzione sui beni mobili ed immobili del contribuente risultanti dal certificato di cui all'ultimo comma dell'art. 11 od altrimenti a lui noti è riuscita infruttuosa o insufficiente.

La esecuzione sui beni mobili esistenti nell'abitazione o nell'esercizio del contribuente o comunque spettanti al medesimo deve essere compiuta nel termine di tre mesi dalla scadenza della prima rata non pagata e ripetuta entro tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale. Però quando l'Esattore abbia pignorato frutti naturali pendenti o ratei di fitti e pigioni, il detto termine di tre mesi resta prorogato fino al trentesimo giorno dopo la raccolta dei primi o la scadenza dei secondi.

La esecuzione sui beni immobili deve essere compiuta entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale e nello stesso termine l'Esattore deve esibire all'Ufficio Tributario la domanda di rimborso corredata dell'avviso di intimazione di cui all'art. 58 della Legge 16 Marzo 1922, del certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 e di tutti gli atti del procedimento esecutivo.

Sull'ammissibilità delle domande di rimborso per inesigibilità giudica inappellabilmente la Commissione del Bilancio, udito il parere del Capo dell'Ufficio Tributario.

Per il recupero delle somme rimborsate all'Esattore a titolo di inesigibilità lo Stato conserva il diritto di far rinnovare dall'Esattore in carica il procedimento esecutivo quando venga a conoscere che il contribuente possieda beni sfuggiti al primo procedimento o dei quali sia entrato in possesso posteriormente.

#### **Art. 14.**

- Tutti gli atti d'asta, contratti esattoriali e di prestazione di cauzione contemplati dalla presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni Governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare a carico dei contribuenti e dell'Esattore sono redatti in carta libera e vanno esenti da tassa di registro, fatta eccezione per gli atti di delibera e di aggiudicazione per i quali tutte le spese, comprese quelle di registro e bollo, stanno a carico dei deliberatari e aggiudicatari.

#### **Art. 15.**

- Scaduto il contratto, l'Esattore non può ottenere lo svincolo della cauzione se non quando abbia assolto ogni suo debito verso lo Stato e restituiti all'Ufficio Tributario tutti i ruoli ricevuti per la riscossione e le matrici dei bollettari di quietanza; ha però facoltà di chiedere all'Ufficio Tributario un estratto autentico delle partite che nei ruoli restituiti figurano tuttora a suo credito, per le quali conserva il diritto di procedere col rito di mano-regia fino a tutto l'anno susseguente a quello in cui il contratto d'esattoria ha avuto termine.

#### **Art. 16.**

- In caso di morte dell'Esattore l'erede deve continuare la gestione dell'Esattoria fino al termine dell'anno in corso.

Quando sussista in confronto dell'erede qualcuna delle incompatibilità elencate nell'art. 6 e fintantochè non sia stato provveduto alla nomina di un nuovo Esattore il funzionamento della Esattoria sarà sottoposto a sorveglianza.

L'erede in confronto del quale non sussiste alcuna incompatibilità può chiedere di essere autorizzato a continuare la gestione esattoriale fino al termine del quinquennio. Sull'ammissibilità della sua domanda giudica il Governo, sentito il parere della Commissione del Bilancio.

#### **Art. 17.**

- Chiunque si creda ingiustamente gravato dagli atti dell'Esattore può presentare reclamo al Capo dell'Ufficio Tributario che, verificati i fatti e sentito l'Esattore, trasmette il reclamo, col proprio parere ed i necessari documenti, alla Commissione del Bilancio.

Questa giudica inappellabilmente entro il termine di un mese durante il quale ha facoltà di emettere motivata ordinanza di sospensione degli atti esecutivi in corso.

#### **Art. 18.**

- Il controllo sul regolare funzionamento dell'Esattoria è esercitato dal Capo dell'Ufficio Tributario cui spetta in ispecial modo di accertare, a salvaguardia dei contribuenti, la regolare emissione delle quietanze di pagamento, la immediata annotazione a margine dei ruoli delle quietanze stesse nonché degli ordini di rimborso per indebiti e la legale percezione delle multe di mora.

Il Capo dell'Ufficio Tributario, quando rilevi che l'Esattore abbia commesso irregolarità ed abusi nell'esercizio delle sue funzioni, deve darne immediata notizia alla Commissione del Bilancio; spetta a quest'ultima riferirne al Governo proponendo l'adozione dei provvedimenti del caso, che potranno essere:

- 1) applicazione all'Esattore di multe per un ammontare dal doppio al decuplo delle partite sulle quali vennero rilevate irregolarità;
- 2) nomina di un sorvegliante dell'Esattoria;
- 3) azione giudiziaria per ottenere la rescissione del contratto esattoriale e nomina di un nuovo Esattore.

Per l'applicazione delle sanzioni penali in cui incorra nell'esercizio delle proprie funzioni l'Esattore è considerato come pubblico ufficiale.

#### **Art. 19.**

- Alla nomina del sorvegliante dell'Esattoria si dovrà sempre addivenire quando siano stati da chiunque iniziati contro l'Esattore atti esecutivi per debiti o quando il medesimo manchi ai versamenti nelle fissate scadenze.

La scelta del sorvegliante spetta al Governo e tutte le spese relative alla sorveglianza stanno a carico dell'Esattore.

Durante la sorveglianza nessuna quietanza, atto o documento rilasciato dall'Esattore è valido se non porta anche la firma del sorvegliante.

#### **Art. 20.**

- La risoluzione amministrativa di tutte le controversie che possono nascere dai rapporti intercedenti in forza della presente Legge fra l'Esattore e lo Stato è devoluta in primo grado alla Giunta del Bilancio ed in secondo grado al Consiglio Grande e Generale.

#### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Il primo appalto e l'inizio delle funzioni esattoriali avverranno fuori delle epoche stabilite dagli articoli 3, 4 e 7 e precisamente nelle epoche che saranno fissate dalla Ecc.ma Reggenza.